



## Ufficio Atti Normativi

### **REGOLAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA (1)**

*(Emanato con D.R. n. 1629 del 30/10/2001, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 35 del 30 novembre 2001)*

#### ***Art. 1 (Funzioni)***

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 15 dello Statuto dell'Università di Siena e dell'art. 1 della Legge 370/99.
2. In conformità alle suddette disposizioni il Nucleo di valutazione di ateneo è l'organo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Nell'ambito di tali funzioni il Nucleo verifica, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche.
3. Il Nucleo, nell'ambito della programmazione del sistema universitario, svolge le attività di valutazione e controllo previste dalle normative vigenti.

#### ***Art. 2 (Composizione e durata)***

1. Il Nucleo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
2. I membri di cui al comma precedente sono nominati, su proposta del Rettore e sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Rettore nomina il Presidente del Nucleo tra i suoi membri.
4. Il Nucleo dura in carica quattro anni. Il suo Presidente viene rinominato, ai sensi del precedente comma, a seguito dell'elezione del Rettore.

#### ***Art. 3 (Attività e risultati del controllo)***

1. Il Nucleo si riunisce periodicamente almeno una volta ogni tre mesi e trasmette al Rettore e al Direttore Amministrativo un rapporto della propria attività e dello stato di avanzamento delle indagini in corso.
2. Le riunioni del Nucleo sono valide se vi abbia preso parte la metà più uno dei suoi componenti.
3. Almeno annualmente, il Nucleo presenta agli organi di governo e di indirizzo, un Rapporto annuale nel quale riferisce sulle analisi effettuate nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 1. Il Rapporto annuale viene esaminato e discusso dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Tale documento è a disposizione di chiunque lo voglia consultare ed è pubblicato a cura dell'Università.

#### ***Art. 4 (Struttura di supporto)***

1. Per lo svolgimento delle sue attività, il Nucleo si avvale del supporto delle strutture dell'Area sistemi gestionali. Il Responsabile dell'Area partecipa con voto consultivo alle sedute del Nucleo.
2. Per particolari aspetti, il Nucleo può avvalersi del concorso di esperti di settore, interni o esterni all'Università di Siena.

#### ***Art. 5 (Doveri, diritti e revoca)***

1. I componenti del Nucleo hanno il dovere di partecipare con assiduità alle sedute e alle attività programmate. Gli stessi hanno il dovere di riservatezza in ordine alle conoscenze acquisite nello svolgimento del loro mandato e su quelle che dovessero assumere, anche indirettamente, su singole situazioni individuali.
2. Ai componenti esterni del Nucleo può essere corrisposto un compenso, con delibera del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Nucleo può essere revocato, con decreto del Rettore, solo nel caso di manifesta incapacità di funzionare.
4. Ai componenti del Nucleo si applicano le incompatibilità di cui all'art. 61 dello Statuto dell'Università di Siena. Essi non possono intrattenere rapporti commerciali e/o di prestazioni professionali con l'Università di Siena nel corso del loro incarico.

#### ***Art. 6 (Accesso alle informazioni)***

1. I singoli componenti del Nucleo ed il responsabile dell'Area sistemi gestionali hanno il diritto di accesso a tutti gli atti, documenti ed archivi di dati, anche informatici, esistenti nell'Università di Siena. Il Nucleo può inoltre richiedere ai responsabili delle varie Unità organizzative dell'Ateneo la rilevazione permanente di particolari informazioni ritenute necessarie ai fini delle elaborazioni previste.

---

*(1) In considerazione delle norme sopravvenute e delle conseguenti deliberazioni del Senato Accademico assunte in occasione della modifica dell'art. 15 dello Statuto, il testo proposto sostituisce le disposizioni sul funzionamento del Nucleo di valutazione contenute nel DR 199/1995-1996 del 7.12.95 "Costituzione nel nucleo di valutazione dell'università di Siena".*